



COMUNE DI MOSCHIANO

Provincia di Avellino

Piazza IV Novembre N°01-83020-Moschiano (AV) Telefono 081/8249916-Fax 081/8245942

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 DEL 25/09/2020

OGGETTO: "Approvazione del regolamento di disciplina dell' imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2020".

=====
L'anno Duemilaventi, questo giorno 25 del mese di Settembre alle ore 19,20 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria e urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti
Sindaco	SI	
ADDEO CLAUDIO ROSARIO		
Consiglieri comunali		
ESPOSITO GIUSEPPE		SI
MAZZOCCA ANTONIO	SI	
ADDEO FRANCESCO	SI	
SANTANIELLO FIORAVANTE	SI	
VOLINO DOMENICO	SI	
MOSCHIANO CARMINE	SI	
PACIA ANDREA	SI	
MAZZOCCA ANGELO		SI
MAZZOCCA MARIO	SI	
PAOLILLO FAUSTO	SI	
Assegnati 11	Fra gli assenti sono giustificati i Consiglieri:	Presenti n. 09
Assegnati 11		Assenti n. 02

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

- In assenza del Presidente preside il Vice Sindaco sig. _____

- Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Oriana Avallone. La seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE



- Si passa a trattare il quarto argomento all'ordine del giorno;
- La proposta viene data per letta;
- VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione del regolamento di disciplina dell' imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2020".
- Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;
- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di competenza del responsabile del Servizio proponente, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- VISTO il parere favorevole di regolarità contabile di competenza del responsabile del Servizio finanziario, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che sulla suddetta proposta è stato espresso il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) D.Lgs 267/2000, registrato al Prot. n. 3294 in data 17/07/2020;

- VISTO il D. Lvo n. 267/2000 -
- VISTO: lo Statuto Comunale
- VISTO: Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Con votazione resa nei termini di legge dal seguente esito:
- Presenti e votanti n. 09-
- Voti favorevoli n. 07, - Voti astenuti n. 2 (Mazzocca Mario e Paolillo Fausto),

- VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE

DELIBERA

- Di approvare la narrativa che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione del regolamento di disciplina dell' imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2020".
- Dichiarare la presente stante l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e dal seguente esito: Presenti e votanti n. 09 - Voti favorevoli n. 07, Voti astenuti n. 2, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. L.vo 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI MOSCHIANO.

PROVINCIA DI AVELLINO



OGGETTO: approvazione del regolamento di disciplina dell' imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020.

**PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE**

Premesso:

-che la legge di stabilità 2014 (art.1,commi639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale,ha istituito l'Imposta Unica Comunale(IUC),composta di tre distinti prelievi:

l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

-che l'art.1,comma738, della Legge27 dicembre 2019,n.160 ha previsto,con decorrenza dall'anno 2020,da un lato che:"l'imposta unica comunale,di cui all'art.1,comma639, della legge27dicembre2013,n.147,è abolita,ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti(TARI)",e dall'altro che: " l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da739a783".

Richiamato altresì l'art.1, comma780, della Legge27 dicembre2019, n.160, che espressamente abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale comprensivo del Regolamento dell'IMU, della Tasi e della TARI, approvato con Deliberazione C.C. n... 28 in data 10/09/2014 e successive modificazioni e integrazioni;

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo per l'abolizione ai sensi dell'art.1, comma 738, della legge n.160 del 27/12/2019 dell'art.1, comma 639, della legge 27/12/2013 n.147 ad eccezione delle disposizioni relative alle tasse del Comune di Moschiano deliberazione consiglio comunale n.28 del 10/09/2014 rifiuti e alla nuova IMU disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783;

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente UfficioTributi composto di 13 articoli;

Visto l'articolo52 del decreto legislativo15 dicembre1997,n.446; Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. / in data 17/07/2020 ai sensi dell'articolo 239, comma1, lettera b. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, acquisito al protocollo generale del Comune di Moschiano il 17/07/2020 protocollo n.3236;

Visti:

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U.n.295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

-il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U.n.50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati:

l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, e, a mente del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale: "Le aliquote e regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente". Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale; Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie e comunali; su proposta del Sindaco

PROPONE

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 13 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di allegare al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale il regolamento sotto la lettera A;
- 4) di allegare al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale il Parere del revisore contabile sotto la lettera B;
- 5) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019;
- 7- dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Moschiano li 29/06/2020



Il Responsabile III settore
Mazzocco Antonio

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica e conformità dell'azione amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Moschiano, 29/06/2020



Responsabile del III° Settore
Mazzocca Antonio

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: Favorevole

Moschiano, 29/06/2020



Responsabile Servizio di Finanziario
Sig. Giuseppe Esposito - assente
(Il Sindaco - Addeo Claudio Rosario)

COMUNE DI Moschiano
(Provincia di Avellino)

NUOVA IMU

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. *9* del *25/1* 2020



INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	4
Articolo 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	4
Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	4
Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare	5
Articolo 7 - Differimento del termine di versamento	5
Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato	5
Articolo 9 - Versamenti minimi	5
Articolo 10 - Interessi moratori	6
Articolo 11 - Rimborsi e compensazione	6
Articolo 12 - Accertamento esecutivo e rateazione	6
Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento	7





Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili¹

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato².
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia (cfr. nota 4).

¹ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. d) della legge n.160 del 2019.

² Si rammenta che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, con riferimento alla disciplina ICI, che sul punto è identica a quella IMU, che il Comune, pur avendo deliberato dei valori di riferimento per le aree fabbricabili, mantiene il potere di accertamento con valori superiori a quelli deliberati, purché questi emergano da perizie o rogiti, incluso il prezzo di vendita dell'area accertata (da ultimo, si vedano Cass. n. 25245/2019 e n. 556/2020).



Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili³

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque⁴ periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari⁵

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

³ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. c) della legge 160 del 2019.

⁴ Il numero di anni rimborsabili può essere determinato dal Comune sempre in base all'articolo 1, co.777, lett.c) della legge n.160 del 2019.

⁵ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), punto 6, della legge 160 del 2019.



Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare⁶

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 7 - Differimento del termine di versamento⁷

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato⁸

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi⁹.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Articolo 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

⁶ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. a) della legge 160 del 2019.

⁷ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. b) della legge 160 del 2019.

⁸ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. e) della legge 160 del 2019.

⁹ La normativa (art.1, co 777 lett.e) prevede genericamente la possibilità di "stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari". La disposizione, quindi, consente di disporre esenzioni molto generalizzate, soprattutto tenendo conto che le attività svolte dall'ente non commerciale possono essere molto diverse da quelle catalogate nella lett. i) dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992. L'articolo regolamentare proposto tende a circoscrivere in modo chiaro l'ambito di applicazione dell'esenzione.

Articolo 10 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di punti percentuali¹⁰. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille¹¹ può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU¹², fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.¹³

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00¹⁴.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva¹⁵.

¹⁰ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 165, della legge n. 296 del 2006, il tasso d'interesse può essere stabilito nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Si ricorda che con decreto ministeriale del 12 dicembre 2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato allo 0,05%.

¹¹ O altro importo determinato dall'ente.

¹² La compensazione può operare anche con riferimento a tributi diversi, per quanto disposto dall'art. 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.

¹³ Si veda l'art. 1, di n. 124 del 2019.

¹⁴ Il Comune può determinare un importo diverso. Si ricorda che per quanto disposto dall'art. 1, comma 794, della legge n. 160 del 2019 "L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo".

¹⁵ O il regolamento generale delle entrate.

COMUNE DI MOSCHIANO

Provincia di AVELLINO

Revisore Unico

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione del regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU (anno 2020).

Il sottoscritto revisore unico del Comune di Moschiano (AV)

Premesso che

- L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1/1/2020 l'imposta comunale IUC ad eccezioni delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); al contempo, il legislatore, ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo;
- L'Ente, a seguito di detto nuovo quadro normativo, ha ravvisato l'opportunità di approvare un nuovo regolamento IMU;

Considerato che

A tal fine l'Ente ha sottoposto al Revisore la bozza del regolamento, predisposto dal competente ufficio tributi, per l'espressione del prescritto parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;

Tenuto conto

- Del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Terzo settore e del responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto revisore unico

ESPRIME

Il proprio parere favorevole all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

Lusciano li 17/07/2020

Il Revisore Unico
Reg. Antonio Santoro
